

All. "C"

Rep. n. 2275

Racc. n. 1367

STATUTO della "FONDAZIONE ESODO - ENTE DEL TERZO SETTORE"

ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituito un Ente del Terzo Settore, in forma di Fondazione disciplinata dal codice civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore, d'ora innanzi "CTS") denominato

"FONDAZIONE ESODO - ENTE DEL TERZO SETTORE"

o, in forma abbreviata,

"FONDAZIONE ESODO ETS".

L'acronimo ETS o l'indicazione di Ente del Terzo Settore saranno utilizzati nella denominazione sociale a decorrere dall'avvenuta iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora innanzi "RUNTS").

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

ART. 2 - SEDE

La Fondazione ha sede nel Comune di Vicenza (VI).

L'indirizzo della sede legale è determinato dal Consiglio di Amministrazione e reso pubblico nelle forme previste dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere uffici, filiali, unità locali, delegazioni o sedi operative sia in Italia che all'estero, ove ciò risulti funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali.

Tali strutture possono svolgere, anche in via accessoria o strumentale, attività di promozione, coordinamento, supporto o attività operative coerenti con gli scopi della Fondazione.

ART. 3 - SCOPO

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, rivolte alla promozione della dignità della persona, alla tutela delle situazioni di fragilità e al contrasto dell'emarginazione.

Essa opera in favore della persona detenuta, della persona beneficiaria di misure alternative alla detenzione, della persona ex detenuta in condizione di marginalità, nonché dei loro familiari e delle comunità coinvolte o interessate dai percorsi di giustizia.

Nell'ambito di tali finalità, la Fondazione persegue obiettivi di assistenza sociale e sociosanitaria, di sostegno materiale e relazionale, di ospitalità residenziale e/o diurna, di accompagnamento nei percorsi di reinserimento sociale e lavorativo, di prevenzione dell'esclusione sociale e di riduzione dei fattori di vulnerabilità personali e familiari.

La Fondazione promuove percorsi educativi, di responsabilizzazione e di giustizia riparativa, nonché iniziative volte a sviluppare la cultura della legalità, del rispetto reciproco e

della responsabilità verso la comunità.

La Fondazione si ispira ai principi dell'antropologia cristiana, alla centralità della persona, al valore della famiglia e alla solidarietà verso gli ultimi. Nella propria missione fa riferimento alla dottrina sociale della Chiesa e alle prassi elaborate all'interno della rete Caritas in Italia.

ART. 4 - ATTIVITÀ

4.1 Attività di interesse generale (art. 5 CTS)

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, la Fondazione svolge, in via esclusiva o principale, le **attività di interesse generale** di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, riconducibili in particolare alle seguenti lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4.2 Modalità concrete di svolgimento delle attività di interesse generale

Nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al comma 4.1, la Fondazione, in coerenza con la propria missione e con le esigenze delle persone in percorso giudiziario, può svolgere in via diretta o indiretta le seguenti attività funzionali, esemplificative e non tassative:

a) Accoglienza, sostegno e accompagnamento

offrire ospitalità residenziale e/o diurna a persone detenute, beneficiarie di misure alternative, in permesso premio o sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, definendo programmi personalizzati di accompagnamento;

rispondere ai bisogni primari delle persone detenute, ex detenute o in esecuzione penale esterna, in situazione di disagio economico, familiare o sociale;

sostenere le relazioni familiari, favorendo l'incontro e/o il colloquio con la rete affettiva, quale fattore di stabilità e reintegrazione sociale;

promuovere e sostenere i legami tra persone detenute e i loro congiunti, anche mediante attività di mediazione e orientamento verso servizi specialistici del territorio.

b) Inclusione sociale e lavorativa

creare percorsi di inclusione sociale e lavorativa tramite attività formative, tirocini, borse lavoro, laboratori, servizi di orientamento, tutoraggio e accompagnamento al lavoro;

favorire la collaborazione tra le organizzazioni pubbliche e private operanti nel mondo penitenziario e il sistema produttivo, al fine di costruire percorsi di avvicinamento al lavoro e di reinserimento sostenibile;

sviluppare progetti di accompagnamento educativo, responsabilizzazione personale e giustizia riparativa.

c) Integrazione territoriale e collegamento ai servizi

fornire informazioni, orientamento e supporto di primo livello alle persone in percorso giudiziario e alle loro famiglie, fa-

cilitando il raccordo con servizi sociali, sanitari, formativi, culturali e lavorativi del territorio;

collaborare con enti pubblici, enti ecclesiali, istituzioni penitenziarie, enti del Terzo Settore e soggetti della cooperazione e dell'imprenditoria sociale, anche mediante convenzioni o altre forme di partenariato.

d) Sensibilizzazione e formazione

organizzare manifestazioni, convegni, incontri pubblici, attività culturali e di sensibilizzazione sui temi della giustizia, della legalità, dell'esecuzione penale, della responsabilità e dell'inclusione sociale;

promuovere iniziative editoriali, campagne di comunicazione e materiali informativi coerenti con le finalità della Fondazione;

erogare attività formative e di aggiornamento rivolte a operatori, volontari e altri soggetti coinvolti nei percorsi di accompagnamento delle persone in esecuzione penale.

e) Attività funzionali alla gestione operativa

Per il pieno svolgimento delle attività di interesse generale la Fondazione può inoltre:

stipulare convenzioni, contratti, protocolli di intesa e partenariati con enti pubblici e privati;

amministrare e gestire beni mobili e immobili, anche ricevuti in concessione, comodato o affidamento;

svolgere operazioni funzionali alla realizzazione dei progetti sociali, nei limiti della normativa vigente;

utilizzare strumenti digitali, infrastrutture informatiche e servizi tecnologici idonei a potenziare le progettualità istituzionali.

4.3 Attività diverse (art. 6 CTS)

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al comma 4.1, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

La loro individuazione e disciplina sono rimesse al Consiglio di Amministrazione, che provvede con apposita deliberazione.

4.4 Raccolta fondi (art. 7 CTS)

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazioni al pubblico, iniziative e campagne di sensibilizzazione, eventi, cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore, nonché attraverso richieste a terzi di contributi, donazioni, lasciti e liberalità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del Codice del Terzo Settore

ART. 5 – PATRIMONIO ED ENTRATE DELLA FONDAZIONE

Il patrimonio della Fondazione è composto dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione.

5.1 Fondo di dotazione

Il fondo di dotazione è rappresentato inizialmente dalla somma

di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), conferita dai Fondatori Promotori all'atto della costituzione della Fondazione, e comunque non inferiore al valore minimo richiesto dall'articolo 22 del Codice del Terzo Settore.

Il fondo di dotazione è incrementabile mediante: conferimenti in denaro, beni mobili o immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità istituzionali, effettuati dai Fondatori, dai Partecipanti o da terzi, con espresso vincolo di destinazione al fondo di dotazione; beni mobili e immobili acquistati con il ricavato della vendita di beni già ricompresi nel fondo di dotazione, ove previsto dal relativo vincolo.

5.2 Fondo di gestione

Il fondo di gestione è costituito da:

- rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- elargizioni, donazioni o lasciti non destinati al fondo di dotazione;

- contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati, nonché da persone fisiche o giuridiche;

- apporti e conferimenti in denaro, beni mobili o immobili, materiali o immateriali, effettuati dai Fondatori, dai Partecipanti o da terzi senza vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale e delle attività diverse, secondarie e strumentali nei limiti di legge;

- beni mobili e immobili, materiali e immateriali, pervenuti a qualsiasi titolo alla Fondazione e non destinati al fondo di dotazione.

5.3 Destinazione del patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai sensi dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

5.4 Salvaguardia del patrimonio minimo

Il patrimonio non può scendere al di sotto del valore minimo prescritto per il mantenimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore.

In caso di diminuzione oltre un terzo per effetto di perdite, il Consiglio di Amministrazione, ovvero in caso di inerzia l'Organo di Controllo, deve senza indugio deliberare la ricostruzione del patrimonio minimo, ovvero la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'Ente.

5.5 Conferimenti e versamenti

I versamenti, contributi e conferimenti effettuati a favore

della Fondazione, a qualsiasi titolo, si considerano sempre a fondo perduto, non attribuiscono diritti patrimoniali o amministrativi ulteriori rispetto a quelli previsti dallo Statuto e non sono ripetibili, neppure in caso di scioglimento dell'Ente.

ART. 6 - PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 10 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro tale data il Consiglio di Amministrazione provvede all'approvazione del bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo.

Il bilancio di esercizio è approvato nei termini e con le modalità stabiliti dalla normativa vigente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore.

Il bilancio sociale, ove richiesto dalla legge o predisposto in via volontaria, è approvato ai sensi dell'articolo 14 del medesimo Codice.

I bilanci sono presentati al Consiglio di Amministrazione dal Presidente della Fondazione, che cura altresì il loro deposito presso gli uffici competenti nei modi e nei termini di legge.

Gli organi della Fondazione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio economico di previsione approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni assunti dal Presidente o da componenti del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i predetti limiti devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

ART. 8 - I MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori;
- Partecipanti Fondatori;
- Partecipanti Aderenti.

ART. 9 - FONDATORI PROMOTORI

Sono Fondatori Promotori la Diocesi di Vicenza, la Diocesi di Verona, la Diocesi di Belluno-Feltre, avendo contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale della Fondazione ed in essa agiscono a mezzo della persona designata dal rispettivo Vescovo Diocesano individuata nella persona del Direttore della Caritas pro tempore o nella persona responsabile delle attività caritative della Diocesi.

ART. 10 - PARTECIPANTI FONDATORI

Possono divenire Partecipanti Fondatori le Diocesi che condividano le finalità istituzionali della Fondazione e i valori

di ispirazione cristiana di cui al presente statuto, assumendo l'impegno a sostenerne stabilmente le attività mediante contributi annuali o pluriennali, nelle modalità e nella misura minima stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione attraverso apposito Regolamento.

I Partecipanti Fondatori potranno inoltre essere coinvolti direttamente nello svolgimento delle attività istituzionali dell'ente, partecipando alla vita della Fondazione a mezzo della persona designata dal rispettivo Vescovo Diocesano individuata nella persona del Direttore della Caritas pro tempore o nella persona responsabile delle attività caritative della Diocesi.

La qualifica di Partecipante Fondatore dura per tutto il periodo in cui l'ente partecipante agisce in coerenza con il presente statuto ed è in regola con gli obblighi di appartenenza alla Fondazione stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

I Partecipanti Fondatori possono, con modalità non pregiudizievoli per il buon andamento della Fondazione, accedere alle attività appositamente organizzate per la loro partecipazione.

ART. 11 - PARTECIPANTI ADERENTI

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Aderenti esclusivamente persone giuridiche ed enti che condividano le finalità istituzionali della Fondazione e i valori ispiratori indicati nel presente statuto e che sostengano in modo fattivo le attività della Fondazione mediante contributi annuali o pluriennali, nelle modalità e nella misura minima stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione attraverso apposito Regolamento.

I Partecipanti Aderenti potranno inoltre essere coinvolti direttamente nello svolgimento delle attività istituzionali dell'ente.

La qualifica di Partecipante Aderente dura per tutto il periodo in cui l'ente partecipante agisce in coerenza con il presente statuto ed è in regola con gli obblighi di appartenenza alla Fondazione stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

I Partecipanti Aderenti possono, con modalità non pregiudizievoli per il buon andamento della Fondazione, accedere alle attività appositamente organizzate per la loro partecipazione.

I Partecipanti Aderenti sono rappresentati ed agiscono tramite il Legale Rappresentante, o altra persona dallo stesso designata ovvero identificata secondo le regole statutarie interne o normative di amministrazione, di ciascun Partecipante Aderente.

ART. 12 - AMMISSIONE, RECESSO ED ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI FONDATORI E DEI PARTECIPANTI ADERENTI

12.1 - Ammissione dei Partecipanti

L'ammissione dei Partecipanti Fondatori e dei Partecipanti Aderenti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su domanda scritta dell'ente interessato, indirizzata al Presidente della Fondazione.

L'iter di adesione degli enti Partecipanti è disciplinato da apposito Regolamento, a cui si rinvia per la presentazione della domanda e relativi allegati.

La deliberazione di ammissione è insindacabile e viene comunicata all'ente richiedente.

L'ammissione acquista efficacia dalla data di versamento della quota di adesione, successiva alla delibera del Consiglio di Amministrazione.

12.2 - Recesso

Ogni Partecipante può recedere dalla Fondazione mediante comunicazione scritta da inviarsi al Presidente ed ha efficacia dalla data indicata nella comunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla mera presa d'atto del recesso nella prima riunione utile, al solo fine di procedere all'aggiornamento dei Libri sociali.

Il Partecipante recedente non ha diritto alla restituzione dei contributi e conferimenti effettuati, né a quote del patrimonio della Fondazione.

12.3 - Decadenza

La qualifica di Partecipante si perde:

- in caso di estinzione dell'ente;
- per trasformazioni dell'ente incompatibili con la natura e le finalità della Fondazione;
- per perdita dei requisiti previsti dal presente Statuto;
- per sopravvenuta incompatibilità con le finalità, i valori o l'immagine della Fondazione.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione.

12.4 - Esclusione

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del Partecipante quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- grave o reiterato inadempimento agli obblighi assunti verso la Fondazione;
- comportamenti contrari ai valori e alle finalità istituzionali, tali da arrecare pregiudizio morale o materiale alla Fondazione;
- mancato versamento dei contributi e conferimenti deliberati;
- ogni altra condotta che renda incompatibile la permanenza del Partecipante nella Fondazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione sentito l'interessato, che può presentare memorie scritte entro un termine massimo di trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento.

La deliberazione di esclusione è comunicata all'ente interessato ed è immediatamente efficace.

12.5 - Effetti del recesso, decadenza o esclusione

In tutti i casi di cessazione della qualifica di Partecipante:

- non è dovuta alcuna restituzione di contributi, conferimenti o apporti effettuati;
- non è attribuito alcun indennizzo o compenso;

- non sussiste alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

ART. 13 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo, qualora istituito;
- il Presidente della Fondazione e il Vicepresidente;
- il Segretario Generale, ove nominato;
- l'Assemblea dei Partecipanti Fondatori;
- l'Assemblea dei Partecipanti Aderenti;
- il Comitato di Coordinamento Interdiocesano, qualora istituito;
- il Comitato Scientifico, qualora istituito;
- l'Organo di Controllo, in forma monocratica o collegiale;
- il Revisore Legale dei Conti, ove previsto dalla legge o dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione tiene i libri previsti dalle vigenti normative.

ART. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - composizione e consiglieri

14.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri. La sua composizione sarà la seguente:

- a) un membro per ciascun Fondatore Promotore nella persona designata come indicato nell'art. 9;
- b) fino a undici membri nominati dall'Assemblea dei Partecipanti Fondatori, nelle persone designate come indicato nell'art. 10;
- c) un ulteriore membro, nominato dai componenti di cui alla lettera a), con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi, scelto all'interno di una terna di nominativi proposta dall'Assemblea dei Partecipanti Aderenti tra i suoi componenti.

La terna dei nominativi di cui alla lettera c) è trasmessa dall'Assemblea dei Partecipanti Aderenti entro la data in cui si riunisce il Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio e per il rinnovo di tutte le cariche in scadenza. In caso di mancato invio della terna entro il suddetto termine, i componenti di cui alla lettera a), con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi, provvedono direttamente alla nomina del membro di cui alla lettera c) tra i Partecipanti Aderenti.

14.2 Durata della carica.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per quattro anni e scadono all'approvazione del bilancio del quarto esercizio dell'incarico e possono essere confermati.

I membri nominati ai sensi delle lettere a) e b) cessano anticipatamente dalla carica nel caso in cui l'ente che li ha designati nomini un nuovo rappresentante ovvero perda la qualifica di Fondatore Promotore o di Partecipante Fondatore.

Analogamente, il membro nominato ai sensi della lettera c) cessa dalla carica in caso di perdita della qualifica di Partecipante Aderente da parte dell'ente che egli rappresenta, ovvero in caso di revoca della designazione secondo le rispettive norme interne.

14.3 Decadenza.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei componenti aventi diritto al voto e con il voto favorevole unanime dei componenti designati dai Fondatori Promotori. In ogni caso di decadenza o cessazione dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, il componente cessato verrà sostituito con le medesime modalità previste dal precedente punto 14.1.

ART. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - competenze

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, in via meramente esemplificativa, provvede a:

1) approvare il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo annuale, e, ove previsto, il Bilancio Sociale comunicandone le risultanze alle Assemblee dei Partecipanti Fondatori e dei Partecipanti Aderenti;

2) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti e deliberare a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto e con l'unanimità dei membri nominati dai Fondatori Promotori, in coerenza e nel rispetto dei principi statutari, la destinazione di eventuali donazioni o lasciti di beni immobili, con ogni opportuna sollecitudine;

3) deliberare, a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto e con l'unanimità dei membri nominati dai Fondatori Promotori, le Diocesi da accogliere quali Partecipanti Fondatori, determinando forme e misura minima della partecipazione al fondo di dotazione o anche al fondo di gestione;

4) deliberare, a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto e con l'unanimità dei membri nominati dai Fondatori Promotori, le persone giuridiche e gli enti da accogliere quali Partecipanti Aderenti determinando forme e misura minima della partecipazione alla Fondazione;

5) deliberare a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto e con l'unanimità dei membri nominati dai Fondatori Promotori, l'esclusione di Partecipanti Fondatori e di Partecipanti Aderenti, con l'esclusione dal voto del partecipante interessato;

6) determinare a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto e con l'unanimità dei membri nominati dai Fondatori Promotori, gli ulteriori criteri in base ai quali i soggetti di cui agli artt. 10 e 11 possono divenire

rispettivamente Partecipanti Fondatori e Partecipanti Aderenti;

7) predisporre il Regolamento con le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la documentazione a ciò necessaria, l'iter procedimentale per l'accoglimento o il rigetto della domanda e per le debite comunicazioni entro tempi certi al richiedente, fermi restando i diritti dei richiedenti e degli associati previsti dal Codice del Terzo Settore e dal presente Statuto, la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti Aderenti per categorie di attività e le modalità concrete di partecipazione degli stessi alla Fondazione;

8) individuare le aree di attività della Fondazione;

9) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società;

10) nominare il Segretario Generale della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico, ed eventuale compenso;

11) eleggere, nel proprio seno, a maggioranza semplice e con l'unanimità dei membri nominati dai Fondatori Promotori, il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione;

12) istituire, qualora ne ravvisi la necessità, a maggioranza semplice e con l'unanimità dei membri nominati dai Fondatori Promotori, il Comitato Scientifico, il Comitato di Coordinamento Interdiocesano, il Comitato Esecutivo e nominarne i componenti;

13) nominare, a maggioranza semplice e con l'unanimità dei membri nominati dai Fondatori Promotori, l'Organo di Controllo, in forma monocratica ovvero collegiale; nominare altresì il Revisore legale dei conti o una società di revisione legale, ove sussista l'obbligo di legge o qualora il Consiglio di amministrazione ritenga opportuno istituirlo;

14) deliberare le modifiche allo statuto con delibera adottata a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto e con l'unanimità dei membri nominati dai Fondatori Promotori;

15) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;

16) deliberare, in prima convocazione con delibera adottata all'unanimità degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con delibera adottata a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto e con l'unanimità dei membri nominati dai Fondatori Promotori, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente statuto.

ART. 16 - COMITATO ESECUTIVO

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un Comitato Esecutivo, composto da tre a cinque membri, tra i quali il Presidente del Consiglio di Amministrazione, cui delegare alcune funzioni e poteri previsti dall'art. 15 del presente statuto, ovvero specifici compiti

e/o la realizzazione di specifici progetti.

I membri del Comitato Esecutivo vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri. Il Comitato Esecutivo rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione; delibera a maggioranza semplice e ad esso, con riferimento alla durata e alle decadenze, si applica quanto previsto dall'art. 14 del presente statuto. Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa, qualora nominato e su richiesta del Presidente, il Segretario Generale con funzioni di verbalizzazione.

ART. 17 - CONVOCAZIONE E QUORUM DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei relativi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei capaci di comprovare l'avvenuta notifica, con almeno cinque giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei membri nominati dai Fondatori Promotori. È ammesso l'utilizzo della audio conferenza o della videoconferenza, a condizione che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti e sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni constano da relativi verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, stesi su apposito libro-verbali in ordine cronologico. Dei verbali stessi il Segretario può rilasciare copie ed estratti.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo.

Il presente articolo si applica anche al Comitato Esecutivo, qualora presente, nonché alle Assemblee dei Partecipanti Fondatori e Partecipanti Aderenti, in quanto compatibili.

ART. 18 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, qualora previsto, nonché, in proprio o tramite un proprio delegato, dell'Assemblea dei Partecipanti Aderenti, dell'Assemblea dei Partecipanti Fondatori e del Comitato Scientifico, ove istituito.

Il Presidente viene nominato, come il Vicepresidente, tra i membri del Consiglio di Amministrazione nella seduta di insediamento dello stesso. Egli resta in carica con il Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto e, in caso di dimissioni di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, assicura l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente può essere rieletto e ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente può decadere dalla carica in caso di voto unanime del Consiglio di Amministrazione, escluso il proprio.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

Il Presidente può delegare al Segretario Generale e a membri del Consiglio di Amministrazione singoli compiti nei limiti previsti dal presente statuto.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni e imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente al quale vengono applicate tutte le prescrizioni del presente articolo.

ART. 19 - SEGRETARIO GENERALE

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario Generale stabilendone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico ed eventuale compenso.

Il Segretario Generale è responsabile del funzionamento della struttura organizzativa della Fondazione e di ogni altra attività che gli venga delegata dagli organi esecutivi.

ART. 20 - ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI FONDATORI

L'Assemblea dei Partecipanti Fondatori è composta da tutti i Partecipanti Fondatori, nella persona individuata a norma del presente statuto; alla stessa partecipano, senza diritto di voto, anche i Fondatori Promotori, nella persona individuata a norma del presente statuto.

L'Assemblea dei Partecipanti Fondatori ha poteri consultivi e di impulso rispetto ad ogni attività della Fondazione e provvede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, in conformità a quanto previsto

dall'art. 14 del presente statuto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o persona dallo stesso delegata.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione o su iniziativa della maggioranza dei Partecipanti Fondatori e si riunisce validamente in unica convocazione con la presenza della maggioranza dei Partecipanti Fondatori. È ammesso l'utilizzo della audio conferenza o della videoconferenza, a condizione che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti e sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Partecipanti Fondatori presenti.

L'Assemblea può riunirsi in seduta congiunta con l'intero Consiglio di Amministrazione, se il Presidente della Fondazione lo ritiene opportuno.

ART. 21 - ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI ADERENTI

L'Assemblea dei Partecipanti Aderenti è composta dal Legale Rappresentante, o altra persona dallo stesso designata ovvero identificata secondo le regole statutarie interne o normative di amministrazione, di ciascun Partecipante Aderente.

L'Assemblea dei Partecipanti Aderenti ha poteri consultivi e di impulso rispetto ad ogni attività della Fondazione che possa riguardare i Partecipanti Aderenti. Tra i suoi componenti, l'Assemblea dei Partecipanti Aderenti designa una terna di persone da proporre quale componente del Consiglio di amministrazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o persona dallo stesso delegata.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione o su iniziativa della maggioranza dei Partecipanti Aderenti e si riunisce validamente in unica convocazione con la presenza della maggioranza dei Partecipanti Aderenti. È ammesso l'utilizzo della audio conferenza o della videoconferenza, a condizione che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti e sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Partecipanti Aderenti presenti.

L'Assemblea può riunirsi in seduta congiunta con l'intero Consiglio di Amministrazione, se il Presidente della Fondazione lo ritiene opportuno.

ART. 22 - COMITATO DI COORDINAMENTO INTERDIOCESANO

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministra-

zione istituisce il Comitato di Coordinamento Interdiocesano stabilendone funzioni, forma di funzionamento e durata che non potrà essere superiore a quella del Consiglio di amministrazione.

Il Comitato di Coordinamento Interdiocesano è formato, qualora istituito, dai coordinatori diocesani il cui incarico sia stato ratificato dal Consiglio di amministrazione.

ART. 23 - COMITATO SCIENTIFICO

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione istituisce il Comitato Scientifico quale organo consultivo della Fondazione, composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiani e stranieri particolarmente qualificati, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di amministrazione, il Segretario Generale e il Comitato Esecutivo della Fondazione, ove nominati, una funzione tecnico consultiva.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica fino alla cessazione del mandato del Consiglio di Amministrazione e possono essere riconfermati.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione o persona da esso delegata.

Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale, ove nominato. I membri del Comitato Scientifico, anche singolarmente e se opportunamente convocati, possono presenziare senza diritto di voto, alle riunioni degli organi della Fondazione.

ART. 24 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione e può essere monocratico o collegiale, composto in quest'ultimo caso da tre membri effettivi e due supplenti.

Almeno un membro effettivo (o il titolare in caso di organo monocratico) deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali. I restanti membri, se esistenti, devono essere scelti tra le categorie di professionisti di cui all'art. 2397 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo, se collegiale, elegge al proprio interno il Presidente nella prima riunione utile, ad eccezione del primo Presidente dell'Organo di Controllo che verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del presente statuto contestualmente alla nomina dell'Organo di Controllo.

I membri restano in carica per quattro anni e scadono all'approvazione del bilancio del quarto esercizio. Essi re-

stano in carica in regime di *prorogatio* fino alla nomina dei successori e sono rieleggibili.

L'incarico può cessare per dimissioni, revoca per giusta causa o sopravvenuta incompatibilità. Ai componenti si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo esercita le funzioni di vigilanza e monitoraggio previste dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e, qualora ne ricorrano i presupposti legali e vi sia specifica delibera, può esercitare la revisione legale dei conti ai sensi dell'Art. 31 del medesimo Decreto.

ART. 25 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Il Consiglio di Amministrazione, ove sussista l'obbligo di legge o qualora ne ravvisi la necessità, nomina un Revisore legale dei Conti o una società di revisione, scegliendo tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali, resta in carica per quattro anni e scade all'approvazione del bilancio del quarto esercizio dell'incarico e può essere confermato.

Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo inerenti i bilanci e può partecipare, se convocato, alle altre riunioni di detti organi.

Al Revisore Legale dei Conti si applica quanto previsto dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

ART. 26 - LIBRI DELLA FONDAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, La Fondazione tiene i libri delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di Controllo, ed ogni altro libro eventualmente istituito dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 27 - SCIoglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore operanti per il raggiungimento di scopi analoghi e/o affini a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina di cui all'art. 9 del Codice del Terzo Settore. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

La Fondazione, a seguito di parere favorevole dei citati organismi di controllo e vigilanza, nonché di approvazione ministeriale, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altri Enti del Terzo Settore che perseguono scopi affini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

ART. 28 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto e dagli eventuali Regolamenti interni, valgono le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del codice civile e le altre

norme di legge vigenti in materia.

F.to: ENRICO PAJARIN

F.to: SERENA CAPOTOSTI NOTAIO (L.S.)

Certifico io sottoscritto, dott. Serena Capotosti, notaio in Vicenza, iscritto nel Collegio notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter L. 16-2-1913 n. 89.
Vicenza, li 23 marzo 2026 nel mio studio in Corso Fogazzaro n. 18.
Firmato digitalmente: Serena Capotosti Notaio.